Bur n. 26 del 23/02/2024

(Codice interno: 524406)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 del 20 febbraio 2024

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 6 del 29/01/2024.

[SANITÀ E SERVIZI SOCIALI]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si procede al rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a conclusione del procedimento avviato con avviso di cui alla DGR n. 96 del 7 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 22/2002.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno per la promozione della qualità del proprio S.s.r., ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..

Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rilascio e al rinnovo dell'accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti.

In attuazione di quanto disposto con i predetti provvedimenti hanno quindi preso avvio, ad istanza di parte e in ossequio allo schema di avviso di cui alla DGR n. 96 del 7 febbraio 2022, i complessi procedimenti di rinnovo, estensione, integrazione, modifica e rilascio dell'accreditamento istituzionale, comprensivi dell'attività di programmazione e successiva attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento presso le strutture richiedenti da parte di Azienda Zero.

In tale avanzato contesto procedimentale, è intervenuto il Legislatore nazionale che, con l'approvazione della L. del 5 agosto 2022, n. 118 , c.d. "legge per il mercato e la concorrenza 2021", ha disposto una parziale modifica degli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 in relazione alle fattispecie di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti e in relazione alle regole generali per la stipula di eventuali accordi contrattuali.

La Regione del Veneto ha costituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022, un Gruppo di lavoro con la finalità di valutare l'impatto della emananda normativa attuativa sul sistema di accreditamento regionale e quindi di redigere specifiche linee di indirizzo in merito alla prima applicazione della novella legislativa di cui agli artt. 8-quater e 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, così come introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. n. 118/2022.

All'esito delle sedute del 21 dicembre 2022 e 7 febbraio 2023 del Gruppo di lavoro di cui sopra, nelle more dell'adeguamento del sistema di accreditamento vigente alle disposizioni attuative di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022, si è convenuto di procedere, ai sensi degli artt. 16 e 19 della L.R. n. 22/2002, con successivi specifici provvedimenti al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale, a conclusione del procedimento avviato ad istanza di parte a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblicato con DGR n. 96/2022.

Dalla documentazione agli atti, all'esito di tale complesso iter procedimentale, comprensivo degli esiti dell'istruttoria condotta da Azienda Zero ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 2 marzo 2022, per tutte le strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio relative a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui all'**Allegato A** e per i soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie di cui all'**Allegato B**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, risulta che:

- il legale rappresentante dei soggetti interessati ha presentato domanda di rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'avviso di cui alla DGR n. 96/2022;

- le Aziende ULSS competenti per territorio hanno rilasciato il previsto parere in merito al rilascio dell'accreditamento istituzionale in considerazione del fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;

- la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza, con proprio atto hanno verificato la coerenza con la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, informato il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale degli esiti della relativa istruttoria;

- il versamento degli oneri di accreditamento dovuti è stato accertato da Azienda Zero, come previsto dalla L.R. n. 22/2002;

- Azienda Zero ha costituito, direttamente o per tramite delle Aziende ULSS, i Gruppi Tecnici Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alle verifiche svolte presso le strutture oggetto del procedimento di rilascio dell'accreditamento, ha trasmesso i relativi rapporti di verifica, tutti con esito favorevole con le prescrizioni eventualmente riportate, conservati agli atti;

- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E), come previsto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002, nelle sedute del 9 ottobre 2023 e del 18 dicembre 2023, ha preso atto dei pareri di coerenza alle scelte di programmazione sanitarie e socio-sanitaria locale e regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende ULSS, come da parere agli atti.

La Giunta regionale ha approvato con la deliberazione/CR n. 6 del 29 gennaio 2024, il rilascio dell'accreditamento istituzionale ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie come elencati rispettivamente agli **Allegati A** e **B**, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza senza prescrizioni, Pagr n. 348 - 6/CR/2024, che è stato acquisito al prot. reg. 64294 del 7 febbraio 2024.

Ciò premesso, la Giunta regionale, ritenendo acquisiti i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale, per la durata di tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui rispettivamente agli **Allegati A** e **B**, che costituiscono parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento. Gli accordi contrattuali potranno contenere specifiche limitazioni alle funzioni accreditate come concordato tra le parti contraenti purché all'interno delle prestazioni riconducibili alla branca accreditata ai sensi del vigente nomenclatore tariffario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge del 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19 Dicembre 2022;

VISTA la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR n. 96 del 7 febbraio 2022 "Determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio-sanitarie a valere dal 1 gennaio 2023. Approvazione dello schema di avviso. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 210 dell'8 marzo 2022 "Adempimenti preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: adozione di ulteriori misure organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale";

VISTA la DGR n. 396 del 7 aprile 2023 "Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 548 del 9 maggio 2023 "Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 595 del 19 maggio 2023 "Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 40 del 7 aprile 2023 (art. 19 della legge regionale n. 22/2002)";

VISTA la DGR n. 1193 del 5 ottobre 2023 "Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie integrazione della DGR n. 396/2023. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002."

VISTA la DGR n. 1194 del 5 ottobre 2023 "Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie ad integrazione della DGR n. 548/2023 e determinazioni in merito a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002."

VISTA la DGR n. 1505 del 4 dicembre 2023 "Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002."

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 20 marzo 2022, n. 135 del 10 ottobre 2022 e n. 178 del 27 dicembre 2022;

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e del Direttore della Direzione dei Servizi Sociali agli atti dell'U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTI i pareri della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 6 del 29 gennaio 2024;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare rilasciato in data 6 febbraio 2024.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione del Veneto, ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie come elencati rispettivamente agli **Allegati A** e **B**, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio dell'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento istituzionale;
4. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR, dell'esecuzione del presente atto;

5. di incaricare, la Direzione Programmazione e controllo SSR, dell'adozione di eventuali rettifiche, in caso di errori materiali non sostanziali del presente atto che si rendessero necessarie;
6. di notificare il presente atto ai soggetti accreditati di cui agli **Allegati A** e **B** e di trasmetterlo alle Aziende ULSS e ad Azienda Zero;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.